

GIACOMO INCITTI

LA DIREZIONE SPIRITUALE  
NELLA FORMAZIONE DEI CHIERICI.  
PROBLEMATICHE CANONISTICHE

SOMMARIO: 1. La formazione dei chierici. 2. La formazione spirituale; 2.1. La finalità della formazione spirituale. 3. La direzione spirituale; 3.1. *Spiritus director*; 3.2. *Sacerdos ab Episcopo deputatus*; 3.3. Problemi aperti; 3.3.1. Unicità a servizio dell'unitarietà; 3.3.2. Libertà di scelta del proprio direttore spirituale; 3.3.3. Collaborazione e ambito di segretezza nella formazione spirituale; 3.3.4. Eventuali contrasti tra il direttore spirituale ed il rettore; 3.3.5. Il direttore spirituale deve essere sacerdote?; 3.3.6. Natura delle conclusioni del direttore spirituale. 3.4 *Moderator vitae spiritualis*; 3.4.1 Problemi aperti intorno alla figura del moderatore; 3.4.2 Il Moderatore a garanzia di una specifica spiritualità; 3.4.3 L'apertura della propria coscienza; 3.5 Il confessore. 4. Conclusioni.

1. LA FORMAZIONE DEI CHIERICI

SCOPO di questo studio è approfondire alcune tematiche codiciali che in ambito di formazione dei chierici presentano problemi sia di interpretazione che di applicazione. Una osservazione preliminare va sottolineata e riguarda il fatto che la normativa sui seminari non appare nel codice adeguatamente organizzata e sviluppata in relazione al nuovo titolo – “de institutione clericorum” – che, modificando il precedente “de seminariis” vorrebbe ora meglio evidenziare il cammino formativo nella sua integralità. I canoni sono spesso distribuiti senza un ordine logico con la conseguente necessità di ritrovare qua e là le norme utili a completare la disciplina di un determinato istituto. Tale constatazione si verifica non solo per quanto riguarda la materia della formazione in genere, ma anche per quanto riguarda la formazione spirituale. Il codice, inoltre, non scandisce le varie fasi del processo formativo e non precisa la serie di obiettivi intermedi limitandosi ad offrire alcuni elementi con i quali ricostruire il modello di presbitero cui aderire nel processo formativo.

Manca una trattazione generale sulla formazione sebbene la necessità di inserire alcune indicazioni di carattere generale sulla formazione e sulla sua unitarietà fosse emersa fin dall'inizio dei lavori di revisione del codice.<sup>1</sup> Alla

<sup>1</sup> «Communicationes» 14 (1982), pp. 46-47.

iniziale richiesta, però, non fece seguito un adeguato sviluppo della normativa con il risultato del mancato confronto in tema di formazione nei suoi principi generali. Nelle intenzioni della commissione di revisione vi era anche l'esigenza di distinguere le varie dimensioni formative.<sup>2</sup>

La normativa vigente, ricalcando l'impostazione del codice piano benedettino, tratta abbondantemente la dimensione dottrinale della formazione, riservando anche adeguato spazio a quella spirituale. Era, del resto, questa l'impostazione del Concilio che, nel decreto sulla formazione sacerdotale, riserva ampio spazio alla formazione spirituale e alla formazione dottrinale. La legislazione postcodiciale, inoltre, avvalendosi anche del maggiore sviluppo della problematica formativa, ha individuato e specificato meglio i vari ambiti della formazione, approfondendo in particolare la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale. Va riconosciuto, comunque, al codice l'aver accennato all'importanza anche della specifica dimensione missionaria nell'opera formativa.

Si tratta di dimensioni di una realtà, l'azione formativa, che deve essere salvaguardata nella sua unitarietà, evitando i rischi della giustapposizione e della contrapposizione. Solo così, peraltro, il seminarista potrà pervenire a quella sintesi che egli solo può e deve compiere. Tale necessaria reciproca relazione ed interazione viene più volte in qualche modo indicata dalle stesse norme codiciliari le quali, se conservano la priorità e la prevalenza della formazione spirituale, non mancano di indicare anche il necessario collegamento con le altre dimensioni.<sup>3</sup>

Le nozioni di formazione e di azione formativa indicano, qui, ciò che serve alla persona, al seminarista, per sviluppare pienamente se stesso e pertanto il termine formazione acquista il significato di organizzazione delle esperienze, dei contenuti, di valori che si ritengono importanti. Formazione e formazione spirituale indicano innanzitutto il farsi del soggetto, il suo trasformarsi divenendo sempre più capace di una relazione vera ed autentica con Cristo ed il vangelo.

Quale spazio può avere il diritto nell'ambito della intimità? E qui si tratta di una sfera intima particolare, il rapporto con Dio. Uno spazio limitato ma necessario, pur nell'ambito del rischio educativo, che si pone anche come risposta all'esigenza dell'istituzione di preparare i "quadri dirigenti" perché essi rispondano alle linee costituzionali.

<sup>2</sup> All'inizio dei lavori erano stati indicati come ambiti: formazione in generale, formazione spirituale, dottrinale e pastorale, Cfr. «Communicationes» 8 (1976), pp. 116-117.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio can. 244: «formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice componantur»; Can. 245 § 1: «Per formationem spiritualem [...] ad spiritum missionalem effortentur [...] ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant»; Can. 248: «Institutio doctrinalis tradenda eo spectat ut alumni [...] propria fide ibi fundata et inde nutrita [...]».

## 2. LA FORMAZIONE SPIRITUALE

Il codice tratta della formazione spirituale soprattutto nei cann. 244 e 245, il cui combinato disposto offre gli orientamenti generali della materia.

Il can. 244, sebbene si presenti con una formulazione apparentemente non lineare, contiene molti elementi utili a configurare un discorso, almeno iniziale, sulla formazione spirituale del futuro ministro sacro. La storia della formazione del canone fa conoscere che la prima formulazione proposta presentava un testo indubbiamente molto più articolato e profondamente radicato nei testi conciliari, con un contenuto spiccatamente teologico e, come evidenziato nelle riflessioni dello stesso gruppo di lavoro, bene poteva prestarsi come riassuntivo della stessa identità sacerdotale<sup>4</sup>.

Ma nel prosieguo dei lavori, a causa di una non perspicua volontà di semplificare, il testo fu privato di alcuni elementi specifici,<sup>5</sup> mentre un intervento poco illuminato provocava ulteriori modifiche impoverendo ulteriormente la ricchezza iniziale.<sup>6</sup> Successive osservazioni e discussioni “puntigliose”<sup>7</sup> causavano le ultime modifiche.

<sup>4</sup> Il testo fu elaborato nella quinta sessione del “coetus de magistero ecclesiastico”: «Alumnorum in Seminario formatio spiritualis ac institutio doctrinalis et pastoralis harmonice componantur atque ad id ordinentur ut iidem maturitatem humanam, uniuscuiusque indoli convenientem, acquirant animi fortitudine in fide vivenda et testanda ac evangelica caritate emineant, atque ita apti evadant ut viva Aeterni Sacerdotis instrumenta efficiantur qui, Dei servitio ac hominum ministero pastoralis totaliter sese devoventes, mirabile Christi opus salutis persequi valeant (Conc. Vat. II, Decr. *Optatam totius*, n. 4; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, nn. 8. 11 et 12)», «Communicationes» 21 (1989), pp. 68-70.

<sup>5</sup> «Alumnorum in Seminario formatio spiritualis ac institutio doctrinalis et pastoralis harmonice componantur atque ad id ordinentur ut iidem maturitatem humanam, uniuscuiusque indoli convenientem, assequantur insimulque spiritu Evangelii reapse imbuantur», «Communicationes» 28 (1996), pp. 299-300.

<sup>6</sup> Il verbale scarso non ci fa conoscere il contenuto della discussione: «Exc. mus primus consultor obiectionem movet quia in textu prius sermo instituitur de maturitate humana tanquam finis principalis totius formationis dein de spiritu evangelii. Disceptatio sat longa instituitur cuius in fine rev. mus Onclin proponit ut post “ad id ordinentur” dicatur “ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum evangelii acquirant adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur», «Communicationes» 28 (1996), p. 303. Il nuovo testo presente nello schema “de populo Dei”: «Can. 96. Alumnorum in seminario formatio spiritualis ac institutio doctrinalis harmonice componantur atque ad id ordinentur ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana spiritum Evangelii acquirant adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur».

<sup>7</sup> «Il relatore sottolinea il suggerimento della S. Congregazione per l’educazione cattolica in cui si suggerisce di dire, per un migliore adeguamento della norma del testo della *Ratio fundamentalis*: “[...] Evangelii et arctam cum Cristo necessitudinem”. Piace alla maggioranza (5 consultori) questa aggiunta. Mons. Segretario fa notare che il codice non deve adeguarsi necessariamente al testo della *Ratio*, anche perché non conviene allo stile del codice; perciò propone di sopprimere le parole finali “adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur”. Concordano tutti per la soppressione di tali parole», «Communicationes» 14 (1982), p. 46.

Il canone si apre con il richiamo al necessario coordinamento tra formazione spirituale e insegnamento dottrinale. Da sottolineare il richiamo alla indispensabile unitarietà tra le due dimensioni della formazione. Direttamente la norma fa riferimento alla formazione spirituale e a quella intellettuale anche per rispondere ad una esigenza ricorrente nel gruppo di lavoro nella revisione di non «separare la formazione spirituale da quella dottrinale perché la stessa scuola di teologia deve essere un mezzo importante di formazione spirituale». <sup>8</sup> Indirettamente, però, è qui affermato lo scopo ultimo di tutta la formazione, e pertanto di tutte le sue dimensioni, le quali devono tendere ad aiutare i seminaristi al raggiungimento della stessa finalità: *spiritum Evangelii et arctam cum Cristo necessitudinem acquirant*. La persona di Gesù è il vero centro unificante e principio dinamico di tutta l'azione formativa. Tale finalità, però, non presenta elementi specifici per la formazione dei ministri sacri, dovendosi ritrovare in essa la finalità della formazione spirituale del fedele cristiano. Si tratta di una maturità specificamente cristiana quella che rimane centrata sui valori del vangelo e sulle sue esigenze come la compassione, la solidarietà, il servizio, l'opzione preferenziale per i poveri, il coraggio della verità. Così come la relazione con Gesù nel senso dell'essere con Gesù, di capacità di rimanere con lui è esigenza prioritaria per chi in modo specifico dovrà essere suo discepolo. A meno che non si voglia scorgere nel termine "arctam" qualcosa di specifico, la norma vigente, confrontata con le proposte iniziali evidenzia proprio l'avvenuta rinuncia a specificare gli elementi propri della formazione sacerdotale rispetto a quella cristiana in genere.

Acquisire lo spirito del Vangelo ed una stretta relazione con Cristo non indica un processo conoscitivo di nozioni da apprendere bensì un insieme di trasformazioni della persona. Si tratta di un dinamismo che tocca la coscienza del singolo coinvolgendo la sua intelligenza, giudizio, decisione. Il rapporto con Dio, come ogni altra relazione, ha una sua storia, conosce un suo divenire, si incarna nella persona concreta. La normativa del canone non manca di sottolineare, in questa prospettiva, che l'azione formativa per essere vera ed efficace deve essere attenta alla concretezza della persona evitando astrattismi e ideologismi: *iuxta uniuscuiusque indolem una cum debita maturitate humana*. Pertanto la formazione spirituale va inserita organicamente nel cammino più generalizzato della persona senza, comunque, perdere la propria specificità data dalla relazione con Dio. Questa si manifesta nella preghiera, nella vocazione, nella coscienza morale religiosa, nella coscienza ecclesiale, nell'impegno, nella testimonianza. La persona umana, nella sua specifica individualità diventa necessario punto di partenza e di riferimento

<sup>8</sup> «Communicationes», 14 (1982), p. 47. Il Concilio oltre alla dimensione spirituale e dottrinale parlava anche di quella pastorale, Cfr. OT, 8.

all'interno di un cammino verso un'altra persona che diventa il centro unificante di tutto il processo formativo, Cristo ed il suo vangelo.

### 2. 1. *La finalità della formazione spirituale*

Gli obiettivi specifici della formazione spirituale del futuro ministro sacro sono recuperati nel can. 245 nei cui due paragrafi si indica dapprima la finalità della formazione spirituale propria del ministro sacro e viene presentato poi l'identikit dello stesso ministro. La storia del can. 245 § 1 evidenzia la stretta fedeltà della prima bozza al Concilio e alla "Ratio".<sup>9</sup> Con l'aggiunta dell'esplicito riferimento allo spirito missionario e alla santificazione mediante il ministero, introdotto nelle successive discussioni,<sup>10</sup> i due paragrafi furono semplificati in uno solo, inserito nello schema CIC 1980 che, con ulteriori perfezionamenti stilistici, giunse nella formulazione vigente.

In questo canone, apprezzabile tra l'altro per il rinvio, nella seconda parte del paragrafo, alla dimensione umana della formazione, il legislatore esplicita il fine della formazione spirituale nel seminario individuandolo nella preparazione del pastore. La formazione spirituale, che nella sua forma tipica si svolge nel seminario maggiore, ha un fine da raggiungere: garantire la formazione alla vita e al ministero pastorale del presbitero. La formazione del pastore è il fine, l'obiettivo principale dell'azione del seminario, dove

<sup>9</sup> «Can. 16 § 1. Institutio spiritualis, quae cum doctrinali et pastoralis arcte coniuncta sit oportet, ita impertiat, ut alumni spiritu Evangelii reapse imbuantur et intima totius vitae ordinatione configurentur Christo (Decr. *Optatam totius*, 8; *Ratio fundamentalis*, 44). § 2. Prae oculis habito fine pastoralis formationis ministerialis, ita instituantur alumni ut secundum totum hominem maturescant et gratiam baptismalem, qua homo elevatur, ad perfectionem evolvant; illas excolere discant virtutes quae in nomine consortione pluris fiunt et ipsa caritate christiana requiruntur: formentur ad sinceritatem, assiduum iustitiae curam, in promissis fidem, in agendo urbanitatem, in colloquiis modestiam cum caritate coniunctam, ad spiritum fraterni servitii, operositatis, ad cooperationem cum aliis, ita quidam ut ad harmonicam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant (Decr. *Optatam totius*, 11; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 3; *Ratio fundamentalis*, 45-51)», Cfr. «Communicationes» 21 (1989), pp. 68-70 e 86.

<sup>10</sup> Un consultore aveva richiesto di esplicitare meglio circa «a) de relatione ad mundum spiritu apostolico et missionario; b) de sacerdotis sanctificatione per ministerium» «Communicationes» 21 (1989), 69. Per questo il canone al secondo paragrafo, insieme ad altri cambiamenti, venne così modificato «Can. 16 § 2. Prae oculis constanter habito fine pastoralis totius formationis ministerialis, ita instituantur alumni ut secundum totum hominem maturescant et gratiam baptismalem, qua homo elevatur, ad perfectionem evolvant; ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium in caritate semper impletum ad propriam sanctificationem praecipue conferre; illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt et ipsa caritate Christiana requiruntur, ita quidam ut ad harmonicam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire valeant (cfr Decr. *Optatam totius*, n. 11; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 3; *Ratio fundamentalis*, nn. 45 et 51)», «Communicationes» 21 (1989), p. 277; 302.

tutta l'opera formativa deve tendere a preparare veri pastori ad immagine di Gesù.<sup>11</sup> Del resto il presbitero è consacrato e destinato a pascere il popolo di Dio *in persona Christi Capitis*. In questa ottica l'aggettivo "pastorale" trova la sua propria e piena valenza, con il caratterizzare tutti gli ambiti dell'azione formativa prima e dell'esercizio del ministero dopo. La centralità della figura del pastore ha introdotto la nozione, ormai di uso comune, di "carità pastorale" come categoria specificante il fine e il nucleo della formazione e dell'essere presbiterale.<sup>12</sup> La carità pastorale, di cui il concilio tratta anche altrove<sup>13</sup> e che troverà ampio spazio nei documenti postcodiciali, ha come suo contenuto essenziale «il dono di sé, il totale dono di sé alla Chiesa, a immagine e in condivisione con il dono di Cristo». <sup>14</sup> Due sono gli elementi essenziali: la donazione di sé e il servizio, dove questo ultimo sarà vero se animato dal primo. Il radicalismo evangelico, esigenza primaria e comune a tutti i fedeli, si connota nel presbitero, di una specificità propria ed esclusiva, caratterizzata e riassunta nella carità pastorale.

Tra gli obiettivi della formazione spirituale la normativa canonica indica come strada per la santificazione l'esercizio del ministero, perché, come aveva ricordato il Concilio, i presbiteri sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle stesse sacre azioni che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il ministero.<sup>15</sup> Il canone ribadisce in qualche modo che

la nota caratteristica della spiritualità sacerdotale, che la contraddistingue da quella religiosa e dalla laicale, è l'unione intima con Cristo come sommo ed eterno sacerdote, con cui il presbitero mette tutto se stesso (affettività, cultura, ecc.) a disposizione di Cristo perché lo adoperi per continuare ad esercitare il suo eterno sacerdozio nel mondo di oggi, e intanto partecipa alle disposizioni interiori di Cristo sacerdote.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> «Integra alumnorum institutio eo tendere debet ut ad exemplar Domini Nostri Iesu Christi, Magistri, Sacerdotis et Pastoris, veri animarum pastores ipsi formentur», decr. *Optatum totius*, 4, con riferimento a LG 28.

<sup>12</sup> Cfr. V. GAMBINO, *La carità pastorale. Prospettive per un cammino verso il ministero presbiterale*, Roma 1996, 151-213; G. COLOMBO, *Fare la verità del ministero nella carità pastorale*, in F. Brovelli, T. Citrini (a cura di), *La spiritualità del prete diocesano*, Milano 1989, 306-321; P. RABITTI, *Il prete: l'uomo della carità pastorale. Note sulla spiritualità del prete diocesano*, Bologna 1980. La nozione di carità pastorale si ritrova già in LG 41 e PO 14.

<sup>13</sup> Decr. *Presbiterorum ordinis*, p. 14.

<sup>14</sup> Esortazione ap. *Pastores dabo vobis*, p. 23. Il testo continua con la citazione di una omelia di Giovanni Paolo II: « La carità pastorale determina il nostro modo di pensare e di agire, il nostro modo di rapportarci alla gente. E risulta particolarmente esigente per noi... », *ibidem*.

<sup>15</sup> «sanctitatem propria ratione consequentur Presbyteri munera sua sincere et indefesse in Spiritu Christi exercentes», decr. *Presbiterorum ordinis*, p. 13.

<sup>16</sup> M. ROSIN, *Studio storico della spiritualità sacerdotale*, in Pontificio Collegio Leoniano (a cura di), *In punta di piedi... Scritti di p. Mario Rosin*, Anagni 1992, p. 123.

Lo formazione spirituale si innesta sulla dimensione costitutivamente religiosa dell'essere umano che nello sviluppo integrale ed armonico della propria personalità non può prescindere dalla relazione con Dio.<sup>17</sup> Alla luce della novità evangelica la formazione spirituale, vista come rapporto e comunione con Dio, è stata così caratterizzata:

è opera dello Spirito e impegna la persona nella sua totalità; introduce nella comunione profonda con Gesù Cristo, buon pastore; conduce a una sottomissione di tutta la vita allo Spirito, in un atteggiamento filiale nei confronti del Padre e in un attaccamento fiducioso alla chiesa. Essa si radica nell'esperienza della croce per poter introdurre, in una comunione profonda, alla totalità del mistero pasquale.<sup>18</sup>

Il legislatore completa i tratti del ministro sacro con alcune indicazioni specifiche. La loro importanza è notevole poiché i contenuti della formazione spirituale dovranno necessariamente scaturire dal modello di prete indicato dalla Chiesa e qui in qualche modo manifestato. Nel secondo paragrafo, il can. 245 presenta il ministro sacro come uomo di relazioni. La norma trova la sua fonte nel concilio<sup>19</sup> e dalla sua prima formulazione,<sup>20</sup> subì poche modifiche durante i lavori di revisione. Alcune, concernenti soprattutto lo stile, furono introdotte nei successivi schemi rimanendo comunque sostanzialmente invariata la normativa.

Il legislatore indica un aspetto caratterizzante tutta l'opera formativa: l'essere il prete, uomo di relazioni. La dimensione relazionale ha un forte accento ecclesiale: amore alla Chiesa di Cristo che si concretizza nell'amore filiale al Romano Pontefice, nella cooperazione con il Vescovo e nella collaborazione con i fratelli, in primo luogo nel presbiterio. Al di là della diversa terminologia adottata, il legislatore chiede che la formazione spirituale conduca il seminarista all'acquisizione della "docibilitas", requisito indispensabile per vivere la comunione gerarchica. In questa prospettiva viene trattato il tema dell'obbedienza che nella legislazione piano benedettina si configurava

<sup>17</sup> Cfr. Esortazione ap. *Pastores dabo vobis*, p. 45.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> «Mysterio Ecclesiae ab hac Sancta Synodo praecipue illustrato alumni ita imbuantur ut Christi Vicario umili et filiali caritate devincti atque, sacerdotio aucti, proprio Episcopo tamquam fidei cooperatores adhaerentes et sociam cum fratribus operam praestantes, testimonium exhibeant illius unitatis qua homines ad Christum attrahuntur», decr. *Optatam totius*, p. 9.

<sup>20</sup> Can. 16 § 3. Ita formentur alumni ut amore Ecclesiae Christi reapse sint imbuti, Pontifici Romano Petri successori humili et filiali caritate devincti atque proprio Episcopo tanquam fidei cooperatores devotive adiutores adhaerentes et sociam cum fratribus operam praestantes; per vitam in Seminario communem, atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis exultam praeparentur ad unionem communitatis dioecesanii Presbyterii, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes (Cfr. Decr. "Presbyterorum Ordinis", nn. 8 et 9; Ratio fundamentalis, nn. 47 et 49). «Communicationes», 21 (1989), pp. 68-70; 86.

unica dimensione della tematica.<sup>21</sup> Il servizio nella Chiesa, per la quale il ministro sacro è segno e strumento di Cristo Capo e Pastore, recupera così una essenziale dimensione ecclesiologicala della spiritualità ministeriale.

### 3. LA DIREZIONE SPIRITUALE

Un ambito particolare della normativa codiciale sulla formazione spirituale è costituito dalla direzione spirituale nella quale intervengono, nel ruolo di guida, vari soggetti configurati in modo diverso nella normativa canonica. Essi sono innanzitutto lo “*spiritus director*” e i “*sacerdotes ab Episcopo deputati*”, tutti realizzando la figura tipica del direttore spirituale. Segue poi il “*moderator vitae spiritualis*”, nuova figura di guida spirituale ed il confessore il quale potrebbe svolgere in qualche modo un ruolo di direzione spirituale.

#### 3. 1. *Spiritus director*

La normativa del can. can. 239 § 2 stabilisce che *in quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director*, senza null’altro aggiungere in merito ai requisiti e senza offrire adeguati elementi per configurare l’ambito di attività e competenza del direttore spirituale. Mancano, peraltro, anche utili indicazioni circa la direzione spirituale in genere (finalità, compiti ecc.).

La prima domanda che ci si pone è cosa intendere con l’espressione *spiritus director*, variamente tradotto oggi con: direttore spirituale, padre spirituale, accompagnatore spirituale, ecc. Con questa espressione il legislatore ha ripreso la identica terminologia del codice precedente che aveva canonizzato tale figura ufficializzandola e rendendola obbligatoria nell’ambito dei “superiori” del seminario.

La disciplina del Concilio di Trento, in ambito di formazione spirituale aveva riservato attenzione alla confessione e alle pratiche di pietà, e soltanto in seguito, soprattutto ad opera di Congregazioni e Istituti che svilupparono molto la cura della formazione sacerdotale, la direzione spirituale trovò nell’ambito del cammino formativo un suo specifico posto. La normativa canonica, però, dovrà attendere il CIC 1917 per alcune linee legislative sulla vita spirituale e, soprattutto, la previsione della obbligatorietà del direttore spirituale. Non si è trattato, comunque, di una nascita improvvisa perché non solo la prassi, ma alcune normative particolari prevedevano già e raccomandavano la presenza dello “*spiritus director*”. Tra queste, occupa un posto rilevante, anche perché citata come fonte del CIC 1917, l’Istruzione della Congregazione di “*Propaganda Fide*” ai Vicari apostolici cinesi del 18

<sup>21</sup> Can. 127. *Omnes clerici, praesertim vero presbyteri, speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario reverentiam et obedientiam exhibendi.*

ottobre 1883, nella quale emerge già consolidata la figura e l'importanza del direttore spirituale nella formazione in seminario.<sup>22</sup>

Durante i lavori per la codificazione piano-benedettina il direttore spirituale, come figura distinta dai confessori, apparve inizialmente nelle proposte di alcuni Consultori<sup>23</sup> accolte, poi, dalla Commissione cardinalizia del 1909, in occasione dell'esame del testo che era stato approvato dalla Consulta.<sup>24</sup>

Successivamente alla promulgazione del codice del 1917, utili indicazioni sul ruolo del direttore spirituale sono state delineate sia in Concilio<sup>25</sup> che nella "Ratio fundamentalis".<sup>26</sup> Dall'esame di questi due testi emerge, tra l'altro, che il direttore spirituale non è l'unico responsabile della formazione spirituale. Egli svolge in questo ambito un compito notevole nell'aiutare i seminaristi alla capacità di vivere in intima comunione e familiarità col Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito.

La storia, infine, del vigente can. 239 § 2 ci fa conoscere come nel relativo gruppo di studio non si discusse né del termine, né della natura e funzione del direttore spirituale che venne semplicemente mutuato dalla legislazione piano benedettina e dando come per conosciuta la sua natura giuridica. Venne, però, immediatamente affrontato il problema del numero dei direttori spirituali ed emerse l'esigenza di più direttori spirituali per salvaguardare la libertà di coscienza dei seminaristi<sup>27</sup>. Ad una prima favorevole accoglienza della proposta di più direttori, fecero seguito alcune riserve tendenti a salva-

<sup>22</sup> «Quin etiam curent Episcopi ut moderators seminarii spiritualis director alumnorum assignentur, cuius ministerio quot ad pietatem ac sanctorum doctrinam hauriendam stimuli alumnis addantur vix credibile est», SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad vv AA Sin. 18 oct. 1883, IV, 5.

<sup>23</sup> Nell'ambito del problema relativo alle confessioni, mentre alcuni sostenevano la necessità di aumentare la disponibilità di confessori, «altri vorrebbero nei Seminari il Direttore spirituale distinto dai Confessori», ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Commissione cod. Diritto Canonico, Scatola 9.

<sup>24</sup> In un primo momento prevedendo che «nec desit qui Directoris spiritualis munere fungatur». », ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Commissione cod. Diritto Canonico, Scatola 58. Nei successivi schemi si prevedeva anche una sorta di figura sostitutiva o anche in aggiunta, così al can. 1358 dello schema del 1916: «Director spiritualis aliusve qui eius munere fungatur», ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Commissione cod. Diritto Canonico, Scatola 87.

<sup>25</sup> «Institutio spiritualis cum doctrinali et pastoralis arte connectatur et, direttore spiritus praecipue adiuvante, ita impertiatur, ut alumni cum Patre per Filium Eius Iesum Christum in Spiritu Sancto familiari et assidua societate vivere discant», decr. *Optatam totius*, p. 8.

<sup>26</sup> «auxilio directoris spiritus», *Ratio fundamentalis*, p. 45.

<sup>27</sup> «Ad directorem spiritus quod attinet, aliqui Consultores animadvertunt non unum, sed plures requiri directores spiritus et requiri etiam ut, omni suspicione vitata, habeatur inter eos cooperatio, scilicet requiri ut collegiali modo procedant; determinat unus Consultor cooperationem haberi posse in regime, communem scilicet actionem, de qua in Decreto *Optatam totius*, n. 5, al. 2», «Communicationes» 8 (1976), p. 115.

guardare la necessaria unicità della direzione spirituale e la non opportunità di procedere collegialmente in questo ambito.<sup>28</sup>

Sulla scorta delle indicazioni presenti nei documenti postcodiciali che hanno aggiunto chiarimenti sulla figura del direttore spirituale,<sup>29</sup> possiamo sintetizzare nei seguenti punti la figura e la funzione:

- non è l'unico responsabile della formazione spirituale, ma fa parte di un gruppo di cui il rettore è il rappresentante ed il moderatore;
- il suo compito è di aiutare e non di sostituirsi al singolo e alla sua coscienza;

- la sua presenza è richiesta in seminario: *in quolibet seminario adsit*. Deputato dal Vescovo egli agisce sia sul piano comunitario sia nella dimensione più personale. Egli, infatti, è l'animatore ed il coordinatore della vita spirituale del seminario, ma è anche l'accompagnatore personale del singolo seminarista.

### 3. 2. *Sacerdos ab Episcopo deputatus*

Al fine di garantire la più ampia libertà al seminarista e per accogliere in qualche modo la richiesta di coloro che desideravano la disponibilità di un numero maggiore di direttori spirituali nel seminario, la normativa canonica ha previsto la nomina di uno o più sacerdoti allo stesso ufficio di direttore spirituale (can. 239 § 2).

Si tratta di una figura che nasce nell'ambito delle difficoltà emerse fin dall'inizio dei lavori di revisione quando alcuni chiedevano la presenza di più direttori spirituali mentre altri mettevano in evidenza la difficoltà in alcuni seminari di trovare anche un solo direttore spirituale.<sup>30</sup> In questo contesto il Relatore propose di aggiungere l'inciso «*relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui de eorum formatione spirituali curam habeant*».<sup>31</sup> La libertà di scelta da parte del seminarista venne autorevolmente criticata da parte della Congregazione competente che consigliò di prevedere almeno la nomina di detti sacerdoti da parte del Vescovo come era stato stabilito nel

<sup>28</sup> Cfr. *ivi*, pp. 131-132.

<sup>29</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Direttive Tra i mezzi* sulla preparazione degli educatori nei seminari, 4 novembre 1993.

<sup>30</sup> «*Exc. mus tertius Consultor dicit duo servanda esse, nempe unitas directionis et libertas conscientiae et hoc modo habebatur in Codice et in praxi – unus director et plures confesarii. Rev. mus quintus Consultor animadvertit non in omnibus Seminariis duos directores spiritus habendos esse; possunt hoc munere fungi etiam professores, ita ut unus nominetur et alii ab alumnis sint selecti. In multis dioecibus unum tantum invenire difficile est. Necessaria est aliqua libertas etiam pro directione spiritus et non tantum pro confessione, animadvertit Rev. mus sextus Consultor*», «*Communicationes*», 20 (1988), p. 250.

<sup>31</sup> Cfr. *ivi*, 251.

frattempo dalla "Ratio".<sup>32</sup> All'iniziale rifiuto da parte della commissione fece poi seguito l'inserimento negli schemi codiciali della nomina vescovile, ma ancora dopo lo schema CIC 1980 venne richiesto di eliminare la necessaria nomina del Vescovo. La risposta fu: «Maneat textus. Oportet ut Episcopus dioecesanus certitudinem habeat de bonis qualitibus, praesertim quoad doctrinam, pietatem et mores horum confessoriorum». <sup>33</sup> Desta perplessità la confusione che ancora alla fine dei lavori emergeva tra questa tipologia di direttore spirituale e i confessori: all'interno della commissione si confondevano le due figure.<sup>34</sup>

Non si tratta di direttori spirituali che nell'organizzazione della vita del seminario potrebbero essere destinati come direttori spirituali di una classe o di un gruppo; in questo caso, infatti, ognuno di essi sarebbe vero *spiritus director* in aggiunta all'"*unus saltem*". Questi *alii sacerdotes*, inoltre, non sono immessi nell'ufficio di "spiritus director" del seminario, poiché essi vengono costituiti solamente per ricevere i seminaristi ("relicta libertate adeundi") e pertanto nella prassi spesso vengono denominati direttori spirituali dei seminaristi per distinguerli dagli altri, denominati direttori spirituali del seminario. La tipologia dell'*alius sacerdos* è una figura che per alcuni aspetti è equiparata al direttore spirituale in quanto egli svolge un incarico ufficiale con mandato del Vescovo e cura l'accompagnamento spirituale del singolo seminarista. Divergono le due figure per il fatto che il *sacerdos ab Episcopo deputatus* non ha la cura della vita spirituale comunitaria del seminario.

Il testo della norma, pertanto, mentre con l'espressione "unus saltem" obbliga il Vescovo alla nomina necessaria di uno o più direttori spirituali, con l'espressione "relicta libertate" non presenta un obbligo, ma lascia al Vescovo la responsabilità di valutare l'opportunità di nominare "alii sacerdotes", altre figure assimilate al direttore spirituale.<sup>35</sup> In questo caso si configurereb-

<sup>32</sup> Si legge nel verbale: «S. Congregationis pro Educatione Catholica sequens propositio disceptatur: "La libertà di scelta riservata ai seminaristi di poter scegliersi il direttore spirituale ed il confessore 'inter alios sacerdotes' potrebbe dare luogo ad una certa anarchia nella formazione spirituale, dal momento che non tutti i sacerdoti sono adatti ad impartirla. A questo inconveniente si è cercato di ovviare nella 'Ratio fundamentalis' (dietro espresso desiderio di parecchi Vescovi) con l'aggiunta: 'plane libertate sibi eliguntur inter eos, qui ad hoc munus idonei ab Episcopo deputati sunt' (Cfr. Ratio fundamentalis, n. 55). Bisogna pertanto considerare bene la convenienza o meno di inserire una simile cautela nei sopraccitati canoni". Propositio admissa non est et textus remanet prout iacet», «Communicationes», 28 (1996), p. 296.

<sup>33</sup> «Communicationes», 14 (1982), p. 161.

<sup>34</sup> «Ad can. 210. Aptius distinguatur in § 2 inter directorem spiritualem seminarii, qui oportet ut pro regula sit unicum, et confessorios (duo Patres). R. Distinctio proposita iam habetur in can. 211 § 2 [l'attuale can. 240 § 2]», *ibidem*.

<sup>35</sup> In questo contesto non assume valore il cambiamento da *sunt* a *sint* nel testo, modifica introdotta solo in occasione della revisione dello *schema novissimum*.

be la libertà di scelta da parte del seminarista. Tale libertà fa sorgere non pochi problemi. Qualora, infatti, il Vescovo nomini uno o più sacerdoti oltre al direttore spirituale, egli introduce la libertà di scelta che da parte del seminarista, come opportunamente alcuni autori sottolineano, deve essere soltanto notificata al rettore e non sottoposta ad alcuna approvazione.<sup>36</sup> Problemi enormi potrebbero sorgere nella fase applicativa di detta libertà, problemi legati ad eventuali simpatie o tendenze di gruppo all'origine della scelta stessa, condizionando e limitando così l'azione dei singoli direttori.

### 3. 3. *Problemi aperti*

#### 3. 3. 1. Unicità a servizio dell'unitarietà

Non vi è dubbio che alle preoccupazioni presenti durante tutto l'iter di revisione circa la necessaria unità di indirizzo formativo risponde meglio l'unicità della figura del direttore spirituale. Se da una parte è vero che la unitarietà dell'indirizzo formativo generale è garantita dal rettore, è anche vero che questi ha poco spazio nella verifica di quanto nell'ambito di riservatezza avviene nel colloquio personale tra seminarista ed altro sacerdote incaricato della direzione spirituale.

#### 3. 3. 2. Libertà di scelta del proprio direttore spirituale

La libertà di cui il seminarista può godere nella scelta del direttore spirituale non è una libertà assoluta poiché va coniugata con la necessaria nomina del direttore da parte del Vescovo. Sono almeno tre i motivi che giustificano la necessaria articolazione di tale libertà: la storia, la natura della cosa e la normativa canonica. Per quanto riguarda la storia va sottolineata la tendenza del legislatore a restringere la libertà in questo ambito come emerge dal divieto imposto ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni e dall'obbligo della figura del direttore spirituale. Ma tale orientamento potrebbe avere una sua giustificazione nella natura dell'ufficio del direttore spirituale. Il sacramento dell'ordine, infatti, è un bene per la comunità cristiana e da ciò ne consegue che la formazione sacerdotale, almeno nelle sue linee essenziali, è sottratta alle competenze del singolo. Neanche il Vescovo può rivendicare, nell'ambito della propria chiesa particolare, una autonomia originaria in questo campo. Il sacerdozio, infatti, trasmesso con il sacramento dell'ordine, non è quello del Vescovo, bensì partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo che la Chiesa ha il dovere di conservare nella sua autenticità. Pertanto, la scelta del direttore spirituale non può scaturire solo dalla libera scelta del

<sup>36</sup> M. COSTA, *La figura e la funzione del padre spirituale nei seminari secondo il Codice di Diritto Canonico*, «Seminarium» 1999, p. 492.

seminarista il quale, invece, potrà scegliere la propria guida eventualmente tra quei sacerdoti nominati dal Vescovo a tale ufficio. Nel rispetto del diritto fondamentale di tutti i fedeli a seguire un proprio metodo di vita spirituale, di cui al can. 214, il seminarista resterà libero di confrontarsi, fuori del seminario, anche con altre guide che, in aggiunta e non in sostituzione del direttore, lo aiutino nella formazione spirituale.

### 3. 3. 3. Collaborazione e ambito di segretezza nella formazione spirituale

Il direttore spirituale non è un navigatore solitario il quale esaurisce la sua azione nel rapporto personale e segreto con il seminarista.<sup>37</sup> La responsabilità della formazione spirituale ricade su tutta l'equipe educativa del seminario. Quale rapporto tra rettore e il direttore spirituale, tra il foro esterno ed il foro interno? Si tratta, innanzitutto di due istanze formative imprescindibili, due ruoli che devono convergere nella formazione unitaria ed integrale della persona. Il rispetto dei ruoli, ma anche la necessaria azione comune suggeriscono criteri in base ai quali

il superiore opera nella formazione e nel discernimento vocazionale a partire dall'adeguatezza dei comportamenti e delle motivazioni che essi manifestano; il padre spirituale a partire dalla conoscenza acquisita dall'apertura della coscienza del soggetto, ma senza trascurare i dati che eventualmente il superiore gli ha fatto conoscere.<sup>38</sup>

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Interessante notare la specificità della proibizione assoluta: non viene, infatti, soltanto proibito di chiedere il parere "al" direttore, ma di ricercare il parere "del" direttore. In questa prospettiva dovrebbe essere proibito anche chiedere allo stesso seminarista quale è stato il parere del direttore. La norma canonica disciplina direttamente i casi di ammissione agli ordini e di dimissione dal seminario e non si riferisce al caso di riammissione in seminario. Ma anche in questo caso si dovrebbe applicare lo stesso divieto poiché la materia è analoga e spesso la riammissione è successiva ad una dimissione.<sup>39</sup> Non sembra, invece, conveniente che il seminarista si trovi

<sup>37</sup> «La formazione spirituale del futuro religioso non può essere considerata come una "riserva di caccia" del direttore geloso della propria competenza, come se essa non dovesse essere una preoccupazione anche delle altre persone incaricate della formazione o altri operatori e educatori a livelli di solo foro esterno», M. COSTA, *La direzione spirituale nella formazione iniziale 1. Negli istituti di vita consacrata*, in «Vita consacrata» 44, 2008/1, p. 54.

<sup>38</sup> C. BRESCIANI, *Foro interno e foro esterno: per un progetto educativo unitario nella formazione seminaristica*, «Tredimensioni» 2 (2005), p. 130.

<sup>39</sup> Il decreto CEI sull'ammissione in seminario prevede la ricerca in qualche modo del pa-

di fronte ad una domanda di foro esterno che gli chieda di rivelare la posizione del proprio direttore spirituale. Quale garanzia di fiducia nel rapporto personale tra il giovane ed il suo direttore? La maturità di un cammino formativo deve correre anche questo rischio e, pertanto, sarà poi responsabilità del seminarista comunicare ai superiori di foro esterno il parere espresso dal direttore spirituale. Il candidato agli ordini deve sentirsi ed

è da considerarsi moralmente obbligato a comunicare ai superiori di foro esterno (rettore e vescovo) il parere espresso da colui che ha scelto come consigliere spirituale, sia che si tratti dello stesso direttore spirituale del seminario, sia che si tratti di uno degli altri sacerdoti di cui al can. 239 § 2, sia che si tratti di un altro moderatore della vita spirituale, scelto a norma del can. 246 § 4. L'obbligo sorge sia dal fatto stesso che i superiori del seminario sono i responsabili della formazione spirituale dell'alunno, per cui devono fare lo scrutinio circa le qualità dell'ordinando (can. 1051), sia dalla responsabilità dello stesso alunno riguardo alla sua ordinazione.<sup>40</sup>

Il rettore può invece chiedere al direttore spirituale se il seminarista ha intrattenuto con lui una normale frequenza di incontri di direzione spirituale, senza ovviamente poter sapere nulla di ciò che è intercorso nella stessa.

### 3. 3. 4. Eventuali contrasti tra il direttore spirituale ed il rettore

Come risolvere la divergente valutazione del direttore spirituale e del rettore in ordine alla idoneità al sacerdozio?

Per risolvere la questione bisogna stabilire alcune premesse: a) a parità di altre condizioni, il giudizio negativo su di una vocazione sacerdotale è meno esposto ad errori e quindi più attendibile di quello opposto positivo. Infatti, per giustificare un giudizio negativo, è sufficiente l'assenza anche di uno solo degli elementi necessari della vocazione, mentre per giustificare il giudizio positivo è necessaria la presenza di tutti gli elementi necessari. b) a parità di altre condizioni, il giudizio del rettore o superiore giuridico ("foro esterno") è meno esposto ad errori, e quindi più attendibile di quello del direttore spirituale ("foro interno"). Infatti, il giudizio del rettore o superiore giuridico ha una base di informazione molto più ampia e controllabile di quella del direttore spirituale, perché il primo si fonda sull'osservazione obiettiva del comportamento del candidato e sui pareri di molte e diverse persone che conoscono il candidato ed hanno una certa competenza in materia di vocazione sacer-

tere del direttore spirituale. Nel contesto della domanda che il candidato deve redigere si prevede che «In tale domanda il richiedente espone le ragioni che hanno determinato l'abbandono o la dimissione e dichiara altresì che il proprio direttore spirituale, esplicitamente interrogato e richiesto, non lo ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri», Decreto, art. 1/1, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1999, 3/79.

<sup>40</sup> G. GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nel diritto canonico*, «La Civiltà Cattolica» 144/III (1993), p. 236.

dotale (aiutanti del rettore o superiore, docenti, responsabili delle parrocchie, laici religiosamente impegnati, ecc.), mentre l'unica base di informazione del direttore spirituale in quanto tale è quello che il candidato gli confida di se stesso.<sup>41</sup>

Alla luce di queste premesse si potranno adeguatamente risolvere i casi in cui al giudizio positivo del direttore spirituale si contrappone un giudizio negativo del rettore e il caso contrario in cui al giudizio negativo del direttore spirituale si contrappone il giudizio positivo del rettore. Si potrebbe porre il problema nei casi in cui un seminarista ha difficoltà con l'unico direttore spirituale del seminario, ma le specifiche soluzioni "ad casum" non mancano.

### 3. 3. 5. Il direttore spirituale deve essere sacerdote?

Il codice non prescrive alcun requisito e non afferma esplicitamente che il direttore debba essere presbitero. Soltanto indirettamente è possibile dedurre tale necessità. Ad esempio nel can. 239 § 2 si utilizza l'espressione "alii sacerdotes" da cui si può dedurre che lo "spiritus director" di cui si parla prima deve essere anche egli sacerdote.

Il problema si pone anche per la tendenza in alcuni ambienti formativi poiché

qua e là nel mondo, presso alcuni seminari e studentati religiosi, sotto la pressione del femminismo e nella luce di una interpretazione puramente funzionalista del sacerdozio presbiterale, di fatto già si dà, sebbene in maniera sommersa e poco visibile, la presenza di laici e di donne come direttori e direttrici spirituali di futuri sacerdoti nella loro formazione iniziale.<sup>42</sup>

### 3. 3. 6. Natura delle conclusioni del direttore spirituale

Il direttore spirituale formula e rivela il proprio parere circa l'idoneità al singolo seminarista. Egli, infatti, più che gli altri educatori, agisce nell'ambito della coscienza e della riservatezza, ma nessuno può decidere al posto della coscienza del soggetto. Nell'esercizio del proprio ufficio il direttore spirituale incontra dei limiti dati dal fatto che

anche quando ritenesse assolutamente inopportuno che il soggetto prenda gli ordini sacri, non può far nulla per impedirlo, se non cercando di illuminare la coscienza del candidato, di dissuaderlo con tutti i mezzi a sua disposizione, rammentandogli la grave responsabilità che si assume, fino a giungere a negargli l'assoluzione, se è anche suo confessore.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> M. ROSIN, *Studio storico*, pp. 141-142.

<sup>42</sup> M. COSTA, *La direzione spirituale nella formazione iniziale*/2, «Vita consacrata» 44, (2008/2), p. 143.

<sup>43</sup> C. BRESCIANI, *Foro interno e foro esterno*, p. 133.

Tale limite è stato ribadito anche in un recente intervento della Congregazione per l'educazione cattolica:

Nel discernimento dell'idoneità all'Ordinazione, spetta al direttore spirituale un compito importante. Pur essendo vincolato dal segreto, egli rappresenta la Chiesa nel foro interno. Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale deve segnatamente ricordare le esigenze della Chiesa circa la castità sacerdotale e la maturità affettiva specifica del sacerdote, nonché aiutarlo a discernere se abbia le qualità necessarie. Egli ha l'obbligo di valutare tutte le qualità della personalità ed accertarsi che il candidato non presenti disturbi sessuali incompatibili col sacerdozio. Se un candidato pratica l'omosessualità o presenta tendenze omosessuali profondamente radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l'Ordinazione.<sup>44</sup>

### 3. 4. *Moderator vitae spiritualis*

La figura, contemplata nel can. 246 § 4 pone non pochi problemi sia in merito alla retta interpretazione della sua specifica identità, sia in merito al ruolo attribuito al moderatore nell'ambito del cammino formativo del seminarista.

Interessante ed emblematica è la storia di tale figura che nasce nell'ambito della revisione del can. 1367 della codificazione piano benedettina.<sup>45</sup> L'esigenza di un "moderator vitae spiritualis" non fu avvertita durante la prima discussione nel gruppo di studio quando furono affrontate tematiche generali,<sup>46</sup> ma soltanto in seguito quando il gruppo, alla luce della "Ratio fundamentalis", che era stata emanata nel frattempo,<sup>47</sup> rivide la formulazione inizialmente proposta. In particolare fu preso come fonte il n. 55 della "Ratio",<sup>48</sup> dove il testo fa riferimento a due figure: il direttore spirituale ed il confesso-

<sup>44</sup> CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, «AAS», 97 (2005), pp. 1011-1012.

<sup>45</sup> «Curent Episcopi ut alumni Seminarii: 1° Singulis diebus communiter matutinas et serotinas preces recitent, per aliquod tempus mentali orationi vacent, sacrificio Missae intersint; 2° Semel saltem in hebdomada ad sacramentum poenitentiae accedant et frequenter qua par est pietate, Eucharistico pane se reficiant; 3° Dominicis et festis diebus, sacris Missarum et Vesperarum solemnibus adsint, altari inserviant sacrasque caeremonias exerceant, praesertim in ecclesia cathedrali, si id, iudicio Episcopi, sine disciplinae et studiorum detrimento fieri possit; 4° Singulis annis per aliquot dies continuos exercitiis spiritualibus vacent; 5° Semel saltem in hebdomada adsint instructioni de rebus spiritualibus quae pia exhortatione claudantur».

<sup>46</sup> Cfr. «Communicationes» 8 (1976), p. 121.

<sup>47</sup> Cfr. «Communicationes» 21 (1989), p. 56.

<sup>48</sup> «Ad hoc igitur auxilium gratiae necessariae [...] frequenter accedere assuescant; atque ideo unusquisque suum habeat directorem spiritualem, cui humiliter et confidenter conscientiam suam aperiat, ut in via Domini tutius dirigatur. Moderator spiritus et confessarius ab alumnis plena libertate sibi eligantur inter eos, qui ad hoc munus idonei ab episcopo deputati sunt».

re. Nella "Ratio" non si parla del "moderator" come nel codice. La terminologia latina per individuare il direttore spirituale utilizza prima "directorem spiritualem" e subito dopo "moderator spiritus" ma non vi è dubbio che si riferisce alla stessa persona, il direttore spirituale, in posizione diversa da quella del confessore, ed entrambi scelti liberamente dal seminarista tra quelli che sono ritenuti idonei con nomina del Vescovo.<sup>49</sup> Alla luce della "Ratio", pertanto, la Commissione di revisione del codice formulò un testo<sup>50</sup> nel quale veniva conservato il riferimento al direttore spirituale denominandolo "spiritus director". Soltanto successivamente il termine fu modificato con il vigente "moderator vitae spiritualis" senza, peraltro, offrire alcuna motivazione<sup>51</sup>. Il prosieguo dei lavori dimostra che qualche dubbio la figura lo poneva anche all'interno della stessa Commissione poiché, come emerge dalla relazione alle osservazioni allo schema del 1980, alcuni Padri posero il problema di uniformare la terminologia utilizzando o "moderator vitae spiritualis" o "spiritus director". La risposta della segreteria della Commissione di revisione, nonostante l'autorevolezza, lascia qualche problema. Dalla stessa relazione, infatti, si conosce non solo la perentorietà della risposta che afferma la diversità giuridica tra il direttore spirituale ed il moderatore della vita spirituale, senza peraltro spiegarne i motivi,<sup>52</sup> ma si percepisce anche la confusione che la stessa segreteria aveva in merito a queste figure poiché la segreteria identifica il "moderator vitae spiritualis" con il confessore.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Interessante notare come l'edizione della "Ratio" del 1985, adeguando al nuovo codice la precedente edizione del 1970, nelle note, riferisce la prima parte al can. 146 § 4 e la parte dove si parla del "moderator spiritus" al can. 239 § 2, cioè al canone che tratta dello "spiritus director".

<sup>50</sup> «Can. 17 (CIC 1367) ... § 4. Ad Sacramentum Paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et unusquisque habeat directorem spiritualem, liber quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit (Cfr. Ratio fundamentalis, n. 55)», «Communicationes» 21 (1989), p. 71.

<sup>51</sup> La nozione venne introdotta durante l'esame delle osservazioni trasmesse dagli organi consultivi allo schema del 1977 che al can. 98 § 4 così recitava: «Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere assuescant alumni, et unusquisque habeat directorem spiritualem, libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit». Si legge nel verbale: «Il relatore propone di dire prima di "unusquisque" "commendantur ut" e cambiare le parole "directorem spiritualem" con "moderatore suae vitae spiritualis". Tutti d'accordo, eccetto il primo consultore», «Communicationes» 14 (1982), p. 49.

<sup>52</sup> «Textus maneat sicuti est, quia "spiritus director" de quo in can. 210 § 2 et "moderator vitae spiritualis" de quo § a can. 217, sunt figurae iuridicae distinctae», «Communicationes» 14 (1982), p. 164.

<sup>53</sup> Alla richiesta di eliminare l'inciso "libere quidam electum" poiché era un concetto già esplicitato nel canone relativo al direttore spirituale nel seminario la segreteria rispose: «verba "libere quidam electum" oportet ut serventur etsi revera haec idea iam habeatur in can. 210; non nocet ut ita sublineetur libertas eligendi proprium confessarium», *ibidem*.

### 3. 4. 1. Problemi aperti intorno alla figura del moderatore

Nonostante l'autorevolezza del pronunciamento della commissione di revisione, la sostanziale convergenza della finalità dell'azione del direttore spirituale e del moderatore rende difficile individuare il perché della duplicità. A sostegno si è ritenuto che «la funzione del moderatore della vita spirituale è quella della direzione della coscienza dell'alunno, di ascoltarne eventualmente le confessioni e di esprimere a lui il suo parere circa l'idoneità a ricevere gli ordini sacri». <sup>54</sup> Pur consapevoli che il dettato del can. 246 § 4 – *cui confidenter conscientiam aperire possit* – potrebbe insinuare tale interpretazione, ci chiediamo quale ambito rimarrebbe al direttore spirituale se gli venisse tolto quello di ricevere la manifestazione della coscienza da parte del seminarista. Gli resterebbe quello relativo ad una generica iniziazione alla vita spirituale, ma ciò non è il compito del *director spiritus* e potrebbe essere facilmente svolto anche dagli altri componenti la comunità educante del seminario ed in particolare dagli educatori di foro esterno. Se il moderatore della vita spirituale, poi, è la persona alla quale il seminarista apre la coscienza e magari, potendolo fare, lo sceglie anche come confessore, cosa manca a questa figura per essere il direttore spirituale?

Il contesto in cui è inserita la previsione del moderatore forse potrebbe aiutare a comprenderne la natura e la funzione. Tale figura è collocata nell'elenco dei mezzi per alimentare la vita spirituale del seminarista e dopo l'invito a confessarsi frequentemente. Si tratta, pertanto, di un aiuto ulteriore lasciato alla libera decisione del seminarista. Resta, comunque, fermo che la scelta da parte del seminarista di un moderatore, non lo esime dall'averne un direttore spirituale, magari scelto anche tra gli "alii sacerdotes" eventualmente nominati dal Vescovo oltre al "director spiritus", ma sempre tra queste due figure, le uniche idonee a garantire la dimensione ecclesiale della direzione spirituale nel cammino formativo.

Non si comprende, poi, la necessità della raccomandazione del Codice di avere un proprio moderatore quando la libertà che ciascuno ha di rivolgersi ad una propria e personale guida spirituale, se così è da intendere il *moderator vitae spiritualis*, è un fondamentale diritto che nessuno può impedire. <sup>55</sup> Tale moderatore-guida, nel cammino formativo è un di più che in nessun caso può sostituire e contrastare l'azione del direttore spirituale.

Un problema, infine, riguarda l'ambito di segretezza nei rapporti tra il

<sup>54</sup> G. GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione*, pp. 234-235.

<sup>55</sup> Non sembra che si possano invocare limitazioni nella scelta anche perché il seminarista non è obbligato a rivelare ad alcuno l'identità del moderatore. In contrario si veda: T. RINCÓN PÉREZ, *Expresiones canónicas del principio de diversidad en el ámbito de la vida y ministerio de los presbíteros*, «Fidelium Iura» 111 (2001), pp. 132-143.

moderatore e la comunità educante. Mentre per il “director spiritus” e per il confessore il codice stabilisce l’obbligo assoluto del segreto, per il moderatore non viene stabilito alcun divieto!

### 3. 4 .2. Il Moderatore a garanzia di una specifica spiritualità

La previsione del moderatore è invocata anche per garantire possibili spazi a specifici contributi di spiritualità come quelle proprie di associazioni o movimenti.<sup>56</sup> In merito a tale giustificazione non va certo disatteso l’apporto positivo che le comunità di provenienza tra cui i movimenti ed associazioni continuano ad esercitare sul seminarista. Nel contempo, però, la formazione spirituale in seminario deve far sì che «i giovani provenienti da associazioni e da movimenti ecclesiali imparino “il rispetto delle altre vie spirituali e lo spirito di dialogo e di cooperazione”, si riferiscano con coerenza e cordialità alle indicazioni formative del vescovo e agli educatori del seminario, affidandosi con schietta fiducia alla loro guida e alle loro valutazioni. Questo atteggiamento, infatti, prepara e in qualche modo anticipa la genuina scelta presbiterale di servizio all’intero popolo di Dio, nella comunione fraterna del presbiterio e in obbedienza al vescovo. La partecipazione del seminarista e del presbitero diocesano a particolari spiritualità o aggregazioni ecclesiali è certamente, in se stessa, un fattore benefico di crescita e di fraternità sacerdotale. Ma questa partecipazione non deve ostacolare, bensì aiutare l’esercizio del ministero e la vita spirituale che sono propri del sacerdote diocesano, il quale “resta sempre il pastore dell’insieme. Non solo è il “permanente”, disponibile a tutti, ma presiede all’incontro di tutti – in particolare è a capo delle parrocchie – affinché tutti trovino l’accoglienza che sono in diritto di attendere nella comunità e nell’eucaristia che li riunisce, qualunque sia la loro sensibilità religiosa e il loro impegno pastorale”».<sup>57</sup>

Molto difficilmente un moderatore scelto con la finalità di garantire il rispetto e la libertà della propria forma di vita spirituale potrà garantire il lavoro di modellamento della spiritualità del seminarista sulle linee della spiritualità presbiterale così come scaturisce dai documenti della Chiesa. Il seminarista è chiamato innanzitutto a raggiungere la necessaria maturazione nella capacità di percepire i valori oggettivi, evangelici e vocazionali secondo l’insegnamento del vangelo e la dottrina della Chiesa. Il rischio di ricondurre tali valori agli schemi del carisma del fondatore è serio e grave.

### 3. 4. 3. L’apertura della propria coscienza

Le figure del direttore spirituale e del moderatore della vita spirituale evi-

<sup>56</sup> Cfr. G. GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione*, p. 235.

<sup>57</sup> Esortazione ap. *Pastores dabo vobis*, n. 68.

denziano il problema della manifestazione della coscienza del seminarista alla propria guida spirituale. Abbiamo sopra argomentato in merito al fatto che l'apertura della coscienza deve avvenire sia con l'uno che con l'altro, sebbene il codice lo dica espressamente solo in relazione al moderatore.

Il tema della coscienza potrebbe suscitare riserve circa la imposizione del direttore spirituale scelto dall'autorità. Pretendere, però, la libertà di scelta della guida spirituale perché l'apertura della coscienza non si può imporre è un ragionamento che nasconde un possibile inganno. Se da una parte, infatti, è vero che dall'esterno nessuno può essere obbligato a manifestare la propria coscienza, d'altra parte è pur vero che il dovere nasce dall'accordo iniziale. Sarebbe falsa fin dall'inizio una coscienza coinvolta in una direzione ma con la riserva di non aprirsi totalmente. Si tratta di una esigenza di cui deve convincersi per primo il soggetto in formazione.

### 3. 5. *Il confessore*

L'ambito della confessione sacramentale viene enormemente tutelato con la libertà riconosciuta al seminarista di poter scegliere, anche all'esterno del seminario, il proprio confessore.

Il can. 240 § 1 che riprende la normativa del can. 1361 §§ 1 e 2 del CIC 17, ripropone la classica tipologia di confessori "ordinari" e altri confessori denominati dalla dottrina come "straordinari". Entrambi sono confessori che regolarmente si fanno trovare in seminario. L'accesso al sacramento della riconciliazione è maggiormente facilitato dalla possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore dentro o fuori del seminario.<sup>58</sup> La clausola "salva quidem seminarii disciplina" non è limitante e certo non rinnega le affermazioni fatte. Essa, presente peraltro nel vecchio Codice, vuole evitare modalità di esercizio di questo diritto non rispettose del bene della casa o della comunità di appartenenza.<sup>59</sup> Non può essere richiesto il parere dei confessori né in occasione della eventuale dimissione dal seminario, né dell'ammissione agli ordini (cfr. can. 240 § 2).

Il ministero del direttore spirituale trova naturale completamento nell'ambito della confessione sacramentale. Per l'ampia libertà riconosciuta nella scelta del confessore, però, il seminarista è ugualmente libero di astenersi dalla confessione con il direttore spirituale<sup>60</sup>. Molte sono le ragioni di con-

<sup>58</sup> Cfr. J. M. PIÑERO CARRIÓN, *La figura del director espiritual en la ordenación actual de los seminarios*, «*Seminarium*» 42 (1990), p. 236.

<sup>59</sup> Cfr. G. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in E. Miragoli (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 1999, p. 172.

<sup>60</sup> Cfr. G. MCKAY, *Spiritual Direction in the Diocesan Seminary: An Interpretation of the Canonical Norms*, «*Studia canonica*» 26 (1992), p. 401-413.

venienza qualora il seminarista scelga il direttore spirituale anche come proprio confessore, ma, l'eventuale scelta di un confessore diverso non può essere oggetto di alcuna recriminazione né da parte del direttore spirituale né da parte di altri superiori.<sup>61</sup>

Il can. 985, riprendendo quasi alla lettera il can. 891 del CIC 17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi. C'è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant'Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni.<sup>62</sup> Durante la fase di codificazione l'intervento della Congregazione fu tenuto presente anche se criticato da chi da quel decreto si sentiva ingiustamente punito nella azione educativa.<sup>63</sup>

Il divieto, ora imposto al rettore, viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile. In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

<sup>61</sup> Cfr. G. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, p. 177.

<sup>62</sup> Cfr. ACTA S. SEDIS, vol. XXXII, p. 64.

<sup>63</sup> Nel suo voto il Consultore aveva proposto il seguente canone con l'osservazione che di seguito si riporta: «Can. 29. Alumnis in Seminariis degentibus ampla ab Episcopo detur Confessariorum tum ordinariorum tum extraordinariorum copia, quorum tamen in censu non nisi per viam exceptionis enumeretur Rector. N. B. Non me fugit huiusmodi Canone aliquatenus derogari celebri Decreto S. Officii die 5 iulii 1899. En autem quod ad eundem proponendum me movet: Cum anno mox enunciato Galici in Urbe Seminarii Rector existerem, vix recepto dicto decreto, suadente ipso Emmo Cardinali Vicario (Emo Parocchi), relationem Emis S. Inquisitionis Patribus tradendam curavi, qua ipsis methodum pathefeci in Gallicis Seminariis a saeculis servatam relate ad ea quae spiritualem directionem et confessiones alumnorum attingunt: scilicet his liberum esse inter Seminarii moderatores, quem magis libuerit, spiritualem directorem seu confessorium preligere. Porro tali relationi sub die 28 Augusti responsum fuit e Congr. Fer. IV, 23 cur. «Attentis omnibus, Rmus P. Rector Orator adquiescat; ei tamen commendandum ne faciliorem se praebeat ad excipiendas subditorum confessiones» ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Commissione cod. Diritto Canonico*, Scatola 41, Votum Rmi P. Alphonsi Eschbach, consultoris. Romae Typis Vaticanis, 1908, Lib III De rebus, parte IV De magistero ecclesiastico, Tit. XXIV-XXVIII. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for externe. Pratiques de l'école française*, «Bulletin de Saint-Sulpice» 30 (2004) 270-271.

#### 4. CONCLUSIONE

La formazione spirituale dei futuri ministri sacri non è un affare privato. Il presbitero, pastore della comunità cristiana è chiamato a formarsi, anche nella propria coscienza, alla luce delle esigenze del ministero sacro che non sono nella disponibilità dei singoli ma provengono dal dono che Cristo fondatore ha lasciato alla Chiesa. Verificare nei candidati la presenza delle qualità richieste è il compito della comunità educante sulla quale ricade anche la responsabilità della formazione spirituale. Il foro interno non è il foro del direttore spirituale, ma il foro della coscienza dove il direttore spirituale lavora in modo particolare ma non esclusivo. Il suo ufficio non può essere svolto da sacerdoti scelti in modo privato, e magari anche segreto, da parte del seminarista. L'eccessiva libertà apre a visioni personali e distorte di sacerdote e di vita spirituale. Il direttore spirituale così come gli altri formatori, deve essere il frutto di scelte "ecclesiali" da parte del Vescovo il quale garantirà in questo modo l'idonea formazione del futuro pastore.

La normativa canonica vigente si rivela bisognosa di chiarimenti, necessari non solo per evitare derive formative anarchiche, ma anche per rinvigorire un ambito formativo essenziale alla vita e al ministero sacerdotale.